



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE

Consiglio di Stato, Sez. III, 27/01/2025, n. 594: Prestazioni d'opera intellettuale. L. n. 49/2003 sull'equo compenso. Nessuna eterointegrazione della lex specialis. D.lgs. n. 209/2024, dall'equo compenso all'equo ribasso.

L'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2023, modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (correttivo al Codice dei contratti pubblici), disciplina il principio dell'equo compenso, per i servizi di ingegneria e architettura. Equo compenso che deve essere garantito, salvi casi eccezionali, dalla pubblica amministrazione. La disposizione in oggetto ha posto, fin dalla sua entrata in vigore, un problema interpretativo e di coordinamento con l'art. 3 della l. 49/2023, concernente la nullità (di protezione) delle clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato in relazione all'opera prestata.

Sul punto, in relazione alla ribassabilità del compenso in sede di offerta, si sono delineati in giurisprudenza due distinti orientamenti. Per una prima impostazione, in ragione della imperatività della norma sull'equo compenso, la medesima etero integrerebbe il bando ex art. 1339 c.c., con conseguente divieto di ribassabilità del compenso, a eccezione delle voci "spese e oneri accessori".

Per l'impostazione prevalente, condivisa dalla presente pronuncia e positivizzata dal Correttivo al Codice, attraverso il rinvio all'art. 41, commi 15 bis, 15 ter e 15 quater, concernente le regole per il ribasso del compenso, la specialità del sistema dei contratti pubblici impedisce di cristallizzare i compensi professionali tramite eterointegrazione automatica delle disposizioni della l. n. 49/2023. Secondo tale tesi sarebbe praticabile il ribasso sui corrispettivi, in quanto la loro congruità rimarrebbe adeguatamente assicurata dal modulo procedimentale di anomalia dell'offerta. Proprio in ragione della specialità dei contratti pubblici, la nozione di equo compenso applicabile alla contrattualistica pubblica deve essere riformulata in termini di equo ribasso. Tale nozione rappresenta il frutto dell'esegesi coordinata tra corrispettivo equo e proporzionato posto a base di gara e *minimum* inderogabile evincibile dal *range* di flessibilità del compenso liquidabile in ragione della complessità della prestazione dedotta nell'affidamento.

La linea di coordinamento tra le due discipline apparentemente in antinomia tra loro è stata, come già evidenziato, positivizzata dal legislatore del correttivo, che ha posto un divieto di ribassabilità del 65% del compenso, mentre, in ragione della concorrenza è possibile ribassare il restante 35%.

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202405709&nomeFile=202500594_11.html&subDir=Provvedimenti